


Il retroscena Il 15 luglio Barrot scrive al presidente della Commissione libertà civili e si richiama alla Convenzione di Ginevra

La lettera all'Italia: dite perché li portate a Tripoli

Il punto di vista della commissione sui migranti intercettati: non mettere in pericolo i perseguitati

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE



Il testo

BRUXELLES — Non ci sono né c'erano misteriosi, era già tutto detto: anzi, scritto. Quello che ha spiegato ieri in tema di immigrazione e respingimenti dei migranti, Jacques Barrot l'aveva scritto a metà luglio in una lettera ufficiale, vergata nella sua veste di commissario europeo alla giustizia. Nero su bianco, basato sulle norme e trattati comunitari firmati da tutti i paesi, e riferito esplicitamente al «caso Italia»: l'Unione Europea non può ammettere i respingimenti in alto mare se questi mettano in pericolo — anche indirettamente — la vita di una persona o se la esponga al rischio di persecuzioni e maltrattamenti nella terra d'origine. Per Bruxelles, spiegato in soldoni, almeno in questo caso le norme internazionali (per esempio la Convenzione di Ginevra sui rifugiati) e soprattutto i principi umanitari iscritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, fanno premio sulle competenze giuridiche dei singoli Stati. E perciò, nel dubbio su che cosa stia effettivamente accadendo al limite delle loro acque territoriali, «la Commissione europea ha invitato le autorità italiane a fornirle informazioni supplementari sulle circostanze del riconducimento in Libia delle persone interessate, e sulle misure prese per assicurare la conformità con il principio del non-respingimento, all'entrata in vigore dell'accordo bilaterale fra i due paesi» (l'Italia e la Libia, ndr).

Destinatario della missiva, sui «migranti intercettati in alto mare», il presidente della Commissione libertà civili del Parlamento Europeo, Lopez Aguilar, che ottiene così il punto di vista della Commissione, frutto di «un'analisi preliminare alla luce del diritto comunitario». Data della lettera, il 15 luglio. La «richiesta di informazioni» all'Italia, cui si fa riferimento nel testo, dovrebbe avere una risposta proprio in questi giorni, più o meno alla scadenza dei due mesi regolamentari. Nell'attesa, ecco il pensiero di Barrot e della Commissione.

Punto primo: il diritto d'asilo riconosciuto e protetto dalla Ue si applica «unicamente» alle domande fatte sul territorio degli Stati-membri o nelle loro acque territoriali, dunque «non si applica nelle situazioni in alto mare». Secondo, le norme di Schengen «esigono» la sorveglianza delle varie frontiere «per

«Il dovere degli Stati»

Per Barrot, anche quando controllano le frontiere secondo Schengen, gli Stati non possono respingere i rifugiati in Paesi in cui «la loro libertà è minacciata»

JACQUES BARROT
Vice-président de la Commission européenne

Bruxelles, le 15 juillet 2009
L'ambassade de France

Monsieur le Président,

En complément de ma lettre du 28 mai 2009 et en réponse à la demande de votre profession visant à obtenir l'avis de la Commission sur la conformité en Libye de plusieurs groupes de migrants par les autorités libyennes par voie maritime, il a été procédé à une analyse préliminaire à la lumière du droit communautaire applicable. Cette analyse est basée sur les informations actualisées au point de vue de la Cour et du Tribunal, dont l'analyse est basée sur les informations actualisées au point de vue de la Commission et pourra être soumise à d'autres vérifications, selon toute circonstance juridique qui se présentera.

Selon les informations dont la Commission dispose, les migrants concernés ont été interceptés en haute mer.

Des standards de règles communautaires doivent être examinés concernant la situation de ces migrants et des États membres en ce qui concerne leur protection internationale.

Préliminairement, l'analyse communautaire en matière d'asile vise à sauvegarder le droit d'asile, le respect de la Convention de Genève de 1951 concernant le statut des réfugiés et en conformité avec la Convention de Genève de 1954 concernant le statut des réfugiés et avec les autres traités pertinents. Cependant, ces aspects, y compris la situation sur le territoire des États membres, qui concernent les personnes en question, sont soumis à l'appréciation des États membres. Les États membres sont responsables de la protection internationale de ces personnes.

Deuxièmement, le Code des Frontières Schengen (CFS) exige que les États membres assurent la surveillance des frontières pour empêcher l'entrée de personnes non autorisées, tandis que l'Article 13(1) du Règlement (CE) n° 562/2006 (CFS). Néanmoins, cette obligation communautaire doit être mise en œuvre en conformité avec les principes de non-refoulement et sans préjudice des droits des réfugiés des personnes demandant l'asile international.

Monsieur Lopez Aguilar
Président, Commission des Libertés Civiles, de la Justice et des Affaires Institutionnelles
Parlement européen
10491 Bruxelles
Tél: +32 2 294 42 41

Voilà un bon complément avec la Commission de CFS.

Da Barrot ad Aguilar

Il mittente della lettera è Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione europea e commissario alla Giustizia. Il destinatario è Lopez Aguilar, presidente della Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo. Tema: i respingimenti dei migranti eseguiti in alto mare dall'Italia. Barrot cita le norme e le convenzioni internazionali, firmate anche dall'Italia, che vietano i respingimenti quando mettono in pericolo la vita o la libertà dei migranti oppure li espongono al rischio di torture e maltrattamenti. Il commissario spiega inoltre di aver chiesto a Roma informazioni supplementari per avere la certezza del rispetto delle norme Ue

Il testo

La parte più importante della lettera dice: «Il principio del non respingimento, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, significa essenzialmente che gli Stati non devono rimandare una persona (direttamente o indirettamente) laddove essa potrebbe correre un rischio reale di essere sottoposta alla tortura o a delle pene e trattamenti inumani o degradanti». Jacques Barrot cita anche l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951

impedire i passaggi non autorizzati». Apparentemente, dunque, qui sembra entrare in gioco solo la competenza dei singoli governi, sottoposta all'unico obbligo di sorvegliare i confini comunitari. Ma nello stesso tempo, («ciondondimeno», è il termine usato da Barrot) anche le norme di Schengen devono essere conformi «al principio del non-respingimento» e non devono «arretrare pregiudizio ai diritti dei rifugiato e delle persone che chiedono la protezione internazionale».


Ecco quindi il perno di tutto: «Il principio del non-respingimento, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, significa essenzialmente che gli Stati devono evitare di rimandare una persona (direttamente o indirettamente) là dove questa potrebbe correre un rischio reale di essere sottoposta a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre gli Stati non possono rimandare

i rifugiati alle frontiere di territori nei quali la loro vita o la loro libertà sarebbe minacciata a causa della loro razza, religione, della loro nazionalità, dell'affiliazione a un gruppo sociale particolare o della loro opinione politica».

Questo «obbligo», aggiunge Barrot, deve essere rispettato dagli Stati europei anche «quando si attua il controllo delle frontiere secondo le norme di Schengen, comprese le attività di sorveglianza dei confini svolte in alto mare». Non solo: sempre secondo il commissario alla giustizia, «la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo indicate che le azioni compiute in alto mare da una nave di Stato rappresentano un caso di competenza extraterritoriale e possono coinvolgere la responsabilità dello Stato interessato».

Luigi Offeddu

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il commissario

Il commissario europeo Jacques Barrot gesticola mentre parla con i giornalisti nel quartier generale dell'Eu, a Bruxelles

